



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MOLINARI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>Presidente e Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ERCOLANI</b>	<b>GIORGIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MANCINI</b>	<b>ORAZIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 8621/2015  
spedito il 20/11/2015

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 068/2015/9035192158000 TRIB.ERARIALI  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 068/2015/9035192158000 TRIB.ERARIALI  
contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

**difeso da:**

STRAZZULLI AVV. FILOMENA  
VIA ANFOSSI 6 20100 MILANO

**proposto dal ricorrente:**

SOMMARIOLA GIULIA

**difeso da:**

ASTUNI AVV VALERIO - COSTELLI  
VIA GHERLA 10 25015 DESENZANO DEL GARDA BS

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 8621/2015

UDIENZA DEL

09/03/2016 ore 09:30

N°

**3280/26/16**

PRONUNCIATA IL:

**09-mar-16**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**12-apr-16**

Il Segretario

## OGGETTO DELLA DOMANDA


l \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Valerio Astuni - C.F. STNVLR75H04C312A - Fax 0309143648 - Pec [avv.valerioastuni#@ordineavvocativipecc.it](mailto:avv.valerioastuni#@ordineavvocativipecc.it) - iscritto presso l'Ordine degli Avv.ti di Verona e dall'Avv. Marisa Costelli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Astuni Valerio in Desenzano del Garda (BS), Via Gherla n. 10, avverso intimazione di pagamento emessa da Equitalia Nord SpA n. 068 2015 903519218000 dell'importo di €. 15.111,19 - per IVA anno 2003 e 2006 e IRAP anno 2006, addizionale comunale e regionale, per complessivi €. 15.111,19.

= valore della causa superiore a €. 2.582,28 e inferiore a €. 20.000,00 =

**Conclusioni del ricorrente:** previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, dichiarare e pronunciare l'inesistenza e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in oggetto nonché delle prodromiche cartelle di pagamento e dei ruoli per omissione e/o inesistenza e/o nullità delle notificazioni di alcun invito al contraddittorio e/o di alcun avviso di accertamento e/o di alcun atto e/o di qualsiasi cartella di pagamento e/o di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi comunicazione ai sensi dell'art. 36 bis, terzo comma, dell'art. 36 ter, commi 3 e 4 del DPR 600/73, dell'art. 54 bis, comma terzo, del DPR 633/72 e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata.

**Conclusioni di Equitalia Nord SpA:** in via pregiudiziale e preliminare dichiarare il ricorso tardivo e, per l'effetto, dichiarare lo stesso inammissibile, nel merito, rigettare la domanda nei confronti di Equitalia Nord Spa perché infondata; rigettare la richiesta di sospensione dell'atto in mancanza dei requisiti di legge previsti e, in merito all'eccezione sulla mancanza di atti prodromici, che venga disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4, il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

**Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate, quale interveniente volontario** ex art. 14, terzo comma, del D. Lgs. 546/92: confermare la legittimità delle cartelle di pagamento relative all'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese e delle competenze di giudizio.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


La ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione avverso l'intimazione di pagamento indicata in oggetto, con la quale l'Ente impositore, per il tramite di Equitalia Nord SpA, per gli anni d'imposta 2003 e 2006, ha inteso recuperare le imposte indicate in oggetto di cui alle prodromiche cartelle di pagamento n. 06820090394919312000 per €. 6.587,82, notificata in data 7.11.2009 e n. 06820100181987000000 per €. 8.523,37, notificata in data 22.04.2010, per complessivi €. 15.111,19=.

Parte ricorrente ha eccepito vizi relativi all'intimazione di pagamento dell'Agente della Riscossione e, per questo, di competenza di Equitalia Nord SpA e l'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento cui l'intimazione si riferisce, nonché la sottoscrizione degli atti prodromici alle cartelle da parte di soggetto non abilitato, di competenza dell'Ente impositore.

Per **intervento volontario** ex art. 14, terzo comma, del D. Lgs. n. 546792, si costituisce l'**Agenzia delle Entrate**, la quale, per la sua parte di legittimazione passiva, rileva che, in merito ai vizi dell'atto impugnato, l'intimazione di pagamento scaturisce dall'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento indicate in parte narrativa, le quali regolarmente notificate, rispettivamente in data 7.11.2009 e 22.04.2010, a suo tempo, non sono state impuginate e, pertanto, divenute definitive, hanno dato seguito, così, alla fase della riscossione operata con l'atto impositivo qui impugnato.

Sui costituisce nei termini anche **Equitalia Nord SpA**, la quale, **in via preliminare**, ha eccepito la tardività del ricorso e, per l'effetto, ha chiesto che sia dichiarato inammissibile. Precisa, infatti, che il ricorso è stato spedito in data 28.10.2015, ben oltre il termine di legge di cinque giorni, assegnato per il pagamento e l'eventuale opposizione

**Nel merito** e in ordine all'eccezione sulla violazione delle norme sulla notifica, controdeduce la legittimità ex art. 26 del dPR 602/73, quale norma speciale e derogativa alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di notifiche e comunque parimenti legittima per raggiungimento dello scopo ex art. 156 del C.p.c.; quanto, poi, in merito alla asserita mancata notifica degli atti presupposti, eccepisce la sua estraneità al procedimento di notificazione degli atti presupposti per carenza di legittimazione passiva; quanto, infine, all'eccepita carenza di motivazione e all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, evidenzia come l'atto impugnato risponda alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa tributaria avanzata ex DM 28.06.99, come richiamato



dall'art. 25, secondo comma del dPR 602/73 e nella precisazione di cui al D.M. 3.09.99 n. 321 – art. 1 secondo comma.

\*\*\*\*\*

In via preliminare va respinta l'eccezione sollevata da Equitalia Nord SpA circa l'inammissibilità del ricorso perché asseritamente tardivo per essere stato spedito in data 28.10.2015 oltre il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'atto qui impugnato.

L'eccezione non solo è infondata ma è stata sollevata anche in spregio dell'art. 88 del C.p.c. che, determinerà, ex art. 96, terzo comma, del C.p.c., questo giudice nelle sue valutazioni in ordine alle spese del presente giudizio e all'eventuale risarcimento del danno che, dall'esame degli atti, dovesse essere ritenuto.

Non esiste, infatti, nel nostro intero Ordinamento Giuridico una qualsivoglia disposizione normativa che stabilisca/imponga che l'esercizio dell'impugnazione avverso un provvedimento di qualsiasi organo istituzionale debba essere esercitato nel termine di cinque giorni, così come ritenuto da parte resistente e tanto più avverso un procedimento emesso dall'Amministrazione Finanziaria o su sua sollecitazione.

L'intimazione di pagamento qui impugnata, infatti, ha sostituito l'avviso di mora che ai sensi dell'art. 19, primo comma lett. e) del D. Lgs. n. 546/92 era atto impugnabile, ex art. 21 stesso decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

L'eccezione, pertanto, è infondata e va respinta.

Pare ricorrente, dalla sua parte, ha eccepito l'omessa notificazione degli atti presupposti che, nel caso in esame, sono le due cartelle di pagamento n. 06820090394919312000, asseritamente notificata in data 7.11.2009 e quella e n. 06820100181987000000, asseritamente notificata in data 22.04.2010.


Orbene parte ricorrente denuncia l'omessa notificazione delle due cartelle e, pertanto, la nullità dell'intimazione di pagamento perché emessa benché priva del titolo che la potesse legittimare.

L'eccezione è in parte fondata.

Ormai copiosa e conforme Giurisprudenza ha stabilito il principio che sia l'Amministrazione finanziaria, ex art. 2697 del C.c., a fornire la prova della fondatezza della sua pretesa tributaria – ovvero – nel caso in esame, che l'intimazione di pagamento sia stata legittimamente emessa e correttamente notificata al destinatario.

Perché l'atto qui impugnato sia legittimo è necessario che l'Agenzia delle Entrate – legittimato passivo – abbia fornito tale prova.

Vero è che nella memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le due cartelle sarebbero state notificate alla ricorrente come sopra indicato, ma è vero anche che la semplice



dichiarazione non è sufficiente perché bisogna che l'Amministrazione finanziaria, oltre che dichiararlo, sia tenuta anche a fornire la prova della fondatezza delle sue rivendicazioni.

Orbene dall'esame degli atti e, in particolare in quelli dell'Agenzia delle Entrate (ndr. che non ha depositato nemmeno il suo fascicolo) non vi è alcuna prova dell'avvenuta notificazione delle due cartelle di pagamento quali atti presupposti di quello impugnato.

L'unica prova, invece, è stata fornita da Equitalia Nord SpA che nel suo fascicolo ha prodotto la fotocopia dell'avviso di ricevimento della sola cartella n. 06820100181987000000 per €. 8.523,37, notificata in data 22.04.2010, firmato dalla destinataria per ricevuta.

E dunque l'atto impugnato, alla luce delle suddette argomentazioni, è legittimo solo per la parte relativa alla predetta cartella e, in questa misura andrà confermato.

Per il principio della soccombenza l'Agenzia delle Entrate andrebbe condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che, tuttavia, ben si possono interamente compensare ai sensi dell'artt. 92, secondo comma, del C.p.c.

Per le motivazioni addotte in premessa, Equitalia Nord SpA, invece, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in parte dispositiva in favore della ricorrente.

### **P.Q.M.**

la Commissione accoglie in parte il ricorso proposto dalla Sig.ra ..... avverso intimazione di pagamento emessa da Equitalia Nord SpA n. 068 2015 903519218000 che annulla limitatamente alla parte relativa alla cartella di pagamento n. 06820090394919312000, conferma nel resto e, per l'effetto, condanna Equitalia Nord SpA al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 1.000,00= (€. mille) e

### **MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 9 marzo 2016

**Il Presidente Estensore**

*Dott. Giuseppe Malinverni*

